


ORDINANZA N. 4/2020

**Il Dirigente dell'ENAC
Competente per la Direzione Aeroportuale Emilia Romagna,**

- VISTI** gli artt. 687, 691 bis, 699, 705, 718, 792, 1174, 1235 e 1236 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 250/97 di istituzione dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile;
- VISTO** l'art. 2, comma 3 del D.L. 237/04, convertito in legge 265/04 come modificato dal riportato dal D. Lgs. 09.05.2005 n. 96, che riforma la parte Aeronautica del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 4 del Regolamento CE n. 549/04, combinato con l'art. 687 del Codice della Navigazione, che assegna all'Autorità nazionale nel settore dell'aviazione civile un ruolo indipendente dai fornitori di servizi della Navigazione;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 139/2014 della Commissione del 12.02.2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) 261/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (CE) 255/2010 della Commissione, art. 10.2, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo;
- VISTO** il D. Lgs 13.01.1999 n. 18 che ha introdotto una nuova disciplina relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali;
- VISTA** la Circolare ENAC GEN 06 del 31/10/2014 sulla Qualità dei servizi nel trasporto aereo;
- VISTA** la Circolare ENAC APT 19 del 26/10/2005 con la quale l'ENAC ha fornito le linee guida per la predisposizione del Regolamento di Scalo da parte del gestore aeroportuale;
- VISTA** la Circolare ENAC APT 20 del 16/01/2006 con la quale ENAC ridefinisce le funzioni ed il ruolo delle Direzioni Aeroportuali alla luce delle nuove disposizioni legislative e regolamentari;

- 
- CONSIDERATA** l'esigenza di individuare un quadro certo di attribuzioni e responsabilità tra i vari soggetti che operano in aeroporto;
- CONSIDERATA** la necessità di regolamentare le attività aeroportuali al fine di assicurare un ordinato e regolare utilizzo delle infrastrutture e degli impianti da parte di tutti i soggetti aeroportuali nel rispetto degli obiettivi di sicurezza ed efficacia del servizio;
- VISTA** la convenzione di gestione totale sottoscritta in data 12 Novembre 2018 , prot. 124056/DG del 12/11/2018 tra ENAC e F.A. S.r.l. ed il certificato di aeroporto nr. 50 rilasciato in data 6/07/2020;
- VISTA** la proposta di edizione n. 1 - rev. 0 del 1/06/2020 del Regolamento di Scalo pervenuta dalla Società di gestione, F.A. S.r.l., in data 1/10/2020;
- CONSIDERATO** che la suddetta edizione n. 1 del 1/06/2020 risulta conforme, alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 139/2014, al rispetto degli obblighi formativi in materia di safety del personale aeroportuale;
- SENTITI** gli Utenti,

ORDINA

ARTICOLO 1

L'edizione n. 1 - rev. 0 del Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Forlì, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è adottata in tutte le sue parti.

ARTICOLO 2

Le attività aeroportuali della società di gestione e dagli operatori aeroportuali devono svolgersi in modo conforme alle previsioni del Regolamento di Scalo. La società di gestione e gli operatori aeroportuali sono responsabili della formazione del proprio personale in merito al contenuto del Regolamento stesso.

ARTICOLO 3

La società di gestione, al fine di garantire nel tempo il sicuro e regolare utilizzo dell'aeroporto, qualora rilevi l'opportunità di modifiche al Regolamento di Scalo, procederà alla loro predisposizione e proporrà alla Direzione Aeroportuale il nuovo testo per l'approvazione, secondo le previsioni della Circolare ENAC APT 19.



Le procedure, una volta approvate, entreranno in vigore dalla data stabilita ed in ogni caso non prima dell'avvenuta modifica secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Scalo.

ARTICOLO 4

La presente ordinanza entra in vigore dal 28 ottobre 2020 e viene pubblicata a cura della Società sul sito dell'aeroporto di Forlì. Conseguentemente tutte le precedenti ordinanze e le disposizioni concernenti l'aeroporto di Forlì e contrastanti con il presente Regolamento di scalo sono da intendersi abrogate.

ARTICOLO 5

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori saranno puniti nei termini di legge e disposizioni ENAC vigenti.

Bologna, 21 Ottobre 2020

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena Baraldi

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)